

Repertorio n. 91107

Raccolta n. 15715

Atto di deposito

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici il giorno dieci del mese di febbraio

10 febbraio 2011

In Milano, nella casa in Via Morozzo della Rocca n. 6.

Dinanzi a me Dottor Germano Zinni, notaio in Castano Primo,  
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

è personalmente comparso il signor:

- DUCA RAOUL nato a Milano il giorno 18 ottobre 1963, domiciliato a Milano, Via Giambellino n. 119, codice fiscale DCU RLA 63R18 F205L.

Il comparante della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nell'interesse della associazione "SOCIETA' GINNASTICA MILANESE FORZA E CORAGGIO A.S.D.", con sede in Milano, Via Gallura n. 8, codice fiscale 80146530151, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Milano al n. 1814258, associazione della quale il comparante è Presidente del Consiglio Direttivo, mi richiede di ricevere in deposito nei miei atti lo statuto della predetta associazione, approvato dall'assemblea dell'Associazione in data 21 novembre 2008 e composto da cinque mezzi fogli.

Aderendo alla richiesta fattami, ritiro detto documento e lo allego sotto A) al presente atto e con questo verra' sottopo-

Registrazione Telematica  
Agenzia Entrate MAGENT,  
Serie IT - Numero: 515  
del 16/02/2011  
Esatti € 213,00

sto alla formalita' di registrazione.

Il comparente espressamente mi autorizza a rilasciare copia autentica di quanto qui depositato a chiunque ne faccia richiesta.


E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e dello stesso ho dato lettura al comparente, omessa la lettura dell'allegato, per espressa dispensa fattami dal comparente medesimo.

Sottoscritto alle ore diciassette e minuti trenta.

Consta il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano, di un foglio, del quale occupa una pagina oltre la presente.

F.to Duca Raoul

F.to Germano Zinni notaio L.S.



STATUTO  
CAPO I°

Titolo e scopo dell'Associazione

Art. 1) - E' costituita un'Associazione Polisportiva Dilettantistica denominata:  
"Società Ginnastica Milanese Forza e Coraggio A.S.D."

(denominazione abbreviata "S.G.M. Forza e Coraggio A.S.D.").

L'Associazione ha sede in Milano, via Gallura n. 8.

I colori sociali sono il bianco e il blu.

L'Associazione non ha finalità di lucro, nè politiche, nè religiose.

La "Società Ginnastica Milanese Forza e Coraggio", fondata in Milano nell'anno 1870, è un'Associazione polisportiva dilettantistica, che ha per scopo il diffondere e il rendere familiare fra la gioventù le varie discipline sportive e specificatamente l'educazione fisica quale base di esse attraverso:

a) la promozione e la formazione d'atleti e di squadre per la partecipazione a gare sportive;

b) l'organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive, agonistiche e non, nonché, in generale, l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive dei propri soci;

c) ogni iniziativa idonea a favorire l'attività sportiva in genere tra gli associati. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà acquisire, altresì, a titolo di proprietà, di locazione, di comodato o di concessione in uso strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività e potrà svolgere, altresì, attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria d'impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva.

L'Associazione si propone, infine, di svolgere, anche occasionalmente, altre attività connesse agli scopi istituzionali al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità ed in via esemplificativa:

a) organizzare manifestazioni, esposizioni e mostre aperte al pubblico aventi per tema lo sport in genere;

b) predisporre centri di servizio per gli associati e per i cittadini interessati allo studio ed alla pratica delle attività dell'Associazione, nonché all'acquisto di beni e servizi per l'esercizio della disciplina sportiva prescelta in seno all'Associazione;

c) istituire corsi di aggiornamento e di preparazione a tutti i livelli nelle discipline previste dall'Associazione per allenatori e tecnici;

d) promuovere gli scambi con Associazioni aventi finalità analoghe sia in Italia che all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva;

e) pubblicare riviste, videocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo.

L'Associazione è caratterizzata, altresì, dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché agli statuti e ai regolamenti degli Enti di promozione sportiva o delle Federazioni di appartenenza, sia nazionali sia internazionali, e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti e/o Federazioni stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli Enti di promozione sportiva o delle Federazioni d'appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

CAPO II°

Attività dell'Associazione

Art. 2) - L'Associazione può promuovere attività in ogni settore sportivo.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Per lo svolgimento delle diverse discipline l'Associazione provvederà all'istituzione di apposite Sezioni.

### CAPO III°

#### Soci

Art. 3) - L'Associazione si compone di Soci Onorari, Effettivi e Atleti.

Soci Onorari possono essere nominati dall'assemblea dell'Associazione coloro che, anche non essendo soci dell'Associazione, hanno agito in conformità allo scopo sociale.

Su proposta del Consiglio Direttivo può essere eletto dall'assemblea dell'Associazione Presidente onorario persona che, con opere compiute o cariche ricoperte, abbia reso particolari ed eccezionali servizi all'Associazione.

Soci Effettivi sono coloro che, maggiorenni, versano la quota sociale secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

Soci Atleti sono coloro che, in possesso della rispettiva tessera federale, svolgono attività sportiva nelle Sezioni. Essi si suddividono in due categorie:

- MINORENNI fino al compimento del diciottesimo anno d'età;

- ADULTI oltre il diciottesimo anno d'età.

La qualifica di Socio Effettivo o Atleta viene acquisita all'atto dell'iscrizione.

Art. 4) - Tutti i Soci devono pagare le quote stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo per ogni categoria di soci.

La quota associativa non è restituibile, né trasmissibile, né rivalutabile.

Il socio, firmando la domanda d'ammissione, dichiara di accettare senza riserve il presente Statuto ed i Regolamenti interni.

Il socio nuovo ammesso sarà fornito della tessera sociale con l'indicazione della categoria alla quale appartiene.

La domanda d'ammissione presentata dai minori dovrà essere firmata da coloro che esercitano la potestà sugli stessi.

Art. 5) - Con la presentazione della domanda di ammissione il Socio Atleta si obbliga per tutto l'anno sociale in cui si iscrive e in seguito si intenderà sempre vincolato di anno in anno ove non presenti dimissioni scritte entro il 30 settembre.

Per il Socio Effettivo viene escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 6) - La qualifica di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per mancata regolarità nella corresponsione della quota sociale;

c) per espulsione.

Le dimissioni dall'Associazione devono essere presentate al Presidente a mezzo di lettera raccomandata.

Il Consiglio Direttivo procederà all'esclusione dall'elenco dei soci di coloro, che si rendessero morosi nei confronti dell'Associazione per mancata corresponsione della quota sociale protrattasi oltre i trenta giorni dalla scadenza del versamento.

Art. 7) - Il Consiglio Direttivo può procedere all'espulsione del Socio che si rendesse indegno di appartenere all'Associazione, sia per ragioni morali sia per attività in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Il provvedimento deve essere notificato all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed essere ratificato dall'assemblea ordinaria, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con l'interessato.

La delibera dell'assemblea è inappellabile.

La notifica comporta per il socio espulso l'immediata esclusione da tutte le attività sociali, alle quali potrà essere riammesso solo a seguito di delibera dell'assemblea.

Art. 8) - La frequenza, le esercitazioni e l'uso degli attrezzi, dei locali e dei campi sociali sono subordinati all'osservanza degli orari e dei regolamenti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Durante lo svolgimento di manifestazioni nei locali e nei campi sociali l'accesso dei soci potrà essere sospeso e regolato da speciali disposizioni.

Art. 9) - Tutti i Soci devono essere tesserati alla Federazione Nazionale o Ente di Promozione Sportiva che inquadra lo sport da essi praticato.



La tessera federale vincola l'atleta all'Associazione secondo quanto prescritto dalle norme emanate in materia dalle rispettive Federazioni Sportive.

Dette tessere sono comprensive delle assicurazioni infortuni previste per legge.

#### CAPO IV°

##### Assemblee

Art. 10) - L'anno sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile di ciascun anno sarà indetta dal Consiglio Direttivo l'Assemblea per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente. Quando particolari esigenze lo richiedono, la stessa potrà essere indetta entro il 30 giugno successivo. L'assemblea è costituita da tutti i Soci Effettivi e Atleti maggiorenni in regola con il versamento delle quota associativa.

Art. 11) - Il Consiglio Direttivo fissa la data dell'Assemblea con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo.

L'avviso di convocazione sarà affisso all'Albo sociale e inviato per iscritto a tutti gli aventi diritto almeno 10 (dieci) giorni prima e dovrà portare l'ordine del giorno, sul quale l'Assemblea è chiamata a deliberare.

Art. 12) - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, coadiuvato da un segretario.

Nel caso d'assenza o impedimento del Presidente, essa è presieduta da un componente dell'Assemblea eletto dalla stessa.

Ogni membro ha diritto ad un voto.

Sono ammesse le deleghe in ragione di una per ogni membro dell'assemblea.

Art. 13) - L'Assemblea:

- a) elegge il Presidente dell'Associazione;
- b) elegge il Consiglio Direttivo;
- c) approva il rendiconto annuale;
- d) approva l'attività svolta nell'anno precedente dalle Sezioni;
- e) istituisce e scioglie le Sezioni;
- f) adotta tutti quei provvedimenti sui quali il Consiglio Direttivo promuove il suo voto;
- g) approva le modifiche al presente Statuto;
- h) nomina i Soci Onorari.

Art. 14) - D'ogni atto dell'Assemblea è steso verbale dal segretario della stessa che lo sottoscrive assieme al Presidente.

Art. 15) - Nel corso d'ogni esercizio potranno essere convocate assemblee ogni qualvolta lo ritengano necessario il Consiglio Direttivo o il Presidente dell'Associazione o su richiesta di un terzo dei Soci aventi diritto a partecipare alla stessa.

Il termine di preavviso per la convocazione nei casi d'urgenza potrà essere ridotto a 48 (quarantotto) ore e la convocazione dovrà essere fatta tramite telegramma.

#### CAPO V°

##### Consiglio Direttivo

Art. 16) - L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un numero di membri variabile, a scelta dell'assemblea, da tre a nove.

Sono eleggibili i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano almeno tre anni di appartenenza continua all'Associazione.

Art. 17) - Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni sociali e il suo mandato è compreso tra due successive Olimpiadi.

Qualora per dimissioni il numero dei componenti il Consiglio si riducesse alla metà dei membri eletti, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e si dovrà senza indugio procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18) - Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice



Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

La convocazione è eseguita senza formalità almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza, 1 (uno) giorno in caso d'urgenza, purché con mezzi idonei che attestino l'avvenuta effettiva ricezione della convocazione da parte dei soggetti aventi diritto a partecipare alla riunione di consiglio.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 19) - Il Consiglio Direttivo provvede a quanto possa occorrere per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in via puramente esemplificativa:

- a) amministra il patrimonio sociale;
- b) predispone ed attua i programmi dell'Associazione da sottoporre annualmente al voto dell'Assemblea;
- c) predispone il rendiconto finanziario finale;
- d) propone all'assemblea l'istituzione e lo scioglimento delle Sezioni, ne approva i Regolamenti e ne nomina i Coordinatori;
- e) esamina e approva i programmi d'attività delle Sezioni;
- f) adotta i provvedimenti che ritiene più opportuni e convenienti per il coordinamento delle attività delle diverse Sezioni;
- g) dà esecuzione alle delibere delle Assemblee;
- h) autorizza il Presidente a stare in giudizio;
- i) determina annualmente le quote sociali;
- l) prende sotto la propria responsabilità le deliberazioni che sono di competenza dell'assemblea quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, impegnandosi a sottoporle per la ratifica alla prima seduta dell'organo competente.

#### CAPO VI°

##### Il Presidente

Art. 20) - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e svolge in via puramente esemplificativa i seguenti compiti:

- a) convoca e presiede l'Assemblea;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne firma i verbali in unione con il Segretario;
- c) fa eseguire le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- d) sovrintende al buon andamento dell'Associazione e all'osservanza dello Statuto sociale e dei Regolamenti di Sezione;
- e) firma la corrispondenza e tutti gli atti dell'Associazione;
- f) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e dinanzi alle Autorità amministrative e giudiziaria;
- g) attende a tutti gli altri adempimenti che gli sono demandati per legge e per Statuto.

Art. 21) - In caso d'assenza o d'impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

##### Il Segretario

Art. 22) - E' compito del Segretario:

- a) redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio;
- b) compilare e controfirmare gli atti dell'Associazione e attendere alla loro conservazione;
- c) tenere il Libro dei Soci;
- d) assicurare il funzionamento dei servizi di segreteria.

##### Il Tesoriere

Art. 23) - E' compito del Tesoriere:

- a) custodire i valori appartenenti all'Associazione;
- b) riscuotere le quote dei soci ed ogni altra entrata a favore dell'Associazione;
- c) provvedere ai pagamenti;
- d) redigere il rendiconto finale dell'esercizio sociale.

#### CAPO VII°

##### Patrimonio e Rendiconto

Art. 24) - L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre d'ogni anno.



Art. 25) - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) dalle quote sociali stabilite annualmente da Consiglio Direttivo;
- b) da donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- c) da erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- d) da ricavi derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- e) da ricavi derivanti da attività commerciali e produttive;
- f) da ricavi derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni a carattere sportivo;
- g) dai beni di proprietà dell'Associazione.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 26) - Il Tesoriere, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, presenta al Consiglio Direttivo il rendiconto finale dell'anno precedente che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

#### CAPO VIII°

##### Le Sezioni

Art. 27) - L'Associazione è organizzata in Sezioni, una per ogni disciplina sportiva. E' compito della Sezione, in via puramente esemplificativa, organizzare l'attività agonistica, curare l'istruzione tecnica, promuovere corsi e attività nel settore sportivo di competenza.

A tal fine è di sua esclusiva competenza il reperimento dei tecnici, istruttori o altro personale adatto.

Ogni Sezione è responsabile di fronte all'Associazione dei beni patrimoniali ad essa affidati.

Il Coordinatore di Sezione rappresenta la Sezione sia nei confronti dell'Associazione, sia degli Organi Sportivi della Federazione e degli Enti di Promozione Sportiva che inquadrano lo sport d'appartenenza.

#### CAPO IX°

##### Scioglimento dell'Associazione

Art. 28) - La durata dell'Associazione è illimitata.

Qualora l'Associazione fosse ridotta ad una sola Sezione e il numero degli iscritti a questa fosse ridotto a dieci e la maggioranza di questi, riuniti in assemblea, lo volesse, l'Associazione si dichiarerà sciolta.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni della medesima non potranno essere ripartiti fra i Soci, ma saranno conferiti a favorire l'educazione fisica o a scopo di beneficenza.

L'Associazione potrà essere sciolta anche qualora venisse meno agli scopi per i quali è stata costituita, come previsto all'art. 1).


#### CAPO X°

Art. 29) - Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito e sono precluse a coloro che ricevono compensi od onorari dall'Associazione.

E' fatto espresso divieto per i titolari delle cariche sociali di ricoprire la medesima carica sociale nell'ambito di società sportive della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I. ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

Art. 30) - Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente.


Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea della "Società Ginnastica Milanese Forza e Coraggio A.S.D." in data 21/11/2008.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, MUNITO DELLE  
FIRME PRESCRITTE DALLA LEGGE, COMPOSTA DI  
QUATTRO MEZZI FOGLI.

SI RILASCIA PER LA PARTE.

CASTANO PRIMO, 1 MARZO 2011

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.